CODICE FORNITURA n. 9-BOXILAB

FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI ROMA

Sede legale: Via Einaudi, snc. 00071 - Pomezia (RM)
C.F. 97639290580 - Iscrizione presso la Prefettura di Roma URPG n. 757 2.010
Sito internet: https://www.fondazioneits-ntv.it/

CONDIZIONI DI FORNITURA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Affidamento diretto *ex* art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs 36/2023, per la fornitura di un isolatore per la produzione sterile come descritto nel capitolato tecnico "9-BOXILAB", allegato alle condizioni di fornitura,

Premesse
1. Le presenti condizioni di fornitura hanno ad oggetto la fornitura di un isolatore per la produzione sterile come descritto nel capitolato tecnico "9-BOXILAB", allegato alle condizioni di fornitura (di seguito, anche «Fornitura»).
2. Le condizioni di fornitura disciplinano le modalità di svolgimento della procedura informale (di seguito, anche «Procedura»), volta alla selezione dell'Operatore Economico (di seguito, anche «Operatore Economico» o «Operatore» o «Concorrente») cui affidare la Fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 3-bis, del decreto legge n. 13/2023, da espletarsi mediante affidamento diretto.
3. All'esito della Procedura, la Stazione Appaltante FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI ROMA stipulerà il Contratto, con l'Operatore Economico se riterrà il preventivo rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

4. Dalle presenti condizioni di fornitura non consegue in capo alla Stazione Appaltante alcun formale obbligo di dare seguito all'iniziativa, né alcun interesse, diritto o situazione soggettiva di sorta, in capo all'Operatore che parteciperanno alla procedura.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente Procedura, provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
6. L'esecuzione del Contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto, individuato nella persona del Dr. Giorgio Maracchioni che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
7. La Fornitura è finanziata ricorrendo alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, anche «PNRR»), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 (PNRR).

Art. 1

Oggetto e importo dell'affidamento

1. L'oggetto della presente Procedura è l'affidamento diretto con trattativa diretta della fornitura di un isolatore per la produzione sterile come descritto nel capitolato tecnico "9-BOXILAB", allegato alle condizioni di fornitura, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivmente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 3-bis, del decreto legge n. 13/2023, da espletarsi mediante affidamento diretto.
2. L'importo stimato massimo della Fornitura - che costituisce la base dell'affidamento per la presente Procedura - viene quantificato in € 60.000,00 (euro sessantamila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, che potrà essere ribassato. L'importo massimo posto a base dell'affidamento è stato determinato tenendo conto dei prezzi di mercato.
3. Il prezzo offerto si deve intendere comprensivo, oltre agli utili dell'impresa, di ogni e qualsiasi spesa per lavorazione, imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, scarico, disimballaggio, montaggio e quanto altro onere necessario per l'installazione di tutti gli arredi e complementi di arredo, ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, le spese generali e quant'altro occorrente per l'esecuzione della prestazione, nei modi stabiliti e a regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le norme e leggi vigenti.
4. Gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze del presente affidamento sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di mere forniture.

5. In considerazione di quanto disposto all'articolo 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale e di fornitura senza posa in opera.
6. La Fornitura, complessivamente intesa, verrà remunerata a corpo.
7. Le presenti condizioni di fornitura sono state redatte conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, n. 254, pubblicato in G.U.R.I. n. 184 dell'8 agosto 2022, denominato «Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni».
8. L'Operatore Economico dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali "Do No Significant Harm" (di seguito, anche «DNSH»), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.
9. A tal fine, l'Operatore Economico è tenuto, in ogni caso, a presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (**modulo: 05_DICHIARAZIONE RISPETTO PRINCIPI DNSH.pdf**), circa il rispetto del principio DNSH di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852.
10. L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà provvedere anche all'organizzazione, supervisione, assistenza e quanto altro necessario per eseguire la prestazione a perfetta regola d'arte. Tutte le modifiche e varianti al Contratto devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto e preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.
11. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'affidamento, senza che l'Operatore Economico possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Art. 2

Modalità di esecuzione dell'affidamento

1. L'Affidatario si impegna espressamente a:

a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;

b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente affidamento;
c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti della Stazione Appaltante;
d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nei documenti che regolano il presente affidamento e nei rispettivi allegati;
e) eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni della documentazione del presente affidamento.

Art. 3

Responsabilità dell'Affidatario

1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili.
2. La Stazione Appaltante e l'Affidatario si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni contrattuali.
3. L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dalla Stazione Appaltante e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della prestazione.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. L'operatore dovrà presentare alla stazione appaltante apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura.
7. La Stazione Appaltante in presenza di inadempimenti dell'Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l'Affidatario sarà

obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.

8. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento della prestazione, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del Codice e sarà svincolata definitivamente al termine del contratto in esito all'emissione del certificato di regolare esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto.
9. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della prestazione, e dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente documento e nel Contratto.
10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'Impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti di proprietà intellettuale. L'Impresa, di conseguenza, assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro e indisturbato utilizzo dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi, nonché da tutte le spese, a seguito di violazioni in dette materie, derivanti dall'esecuzione del contratto.

Art. 4

Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni

1. Il Responsabile Unico del Progetto potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 5

Fonti di finanziamento

1. L'importo previsto per l'affidamento della prestazione in oggetto è a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, come da Contratto di finanziamento sottoscritto in data 10 agosto 2023, registro ufficiale U.0105374 tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed il Soggetto attuatore FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI ROMA, Sede legale: Via Einaudi, snc. 00071 - Pomezia (RM), C.F. 97639290580 - Iscrizione presso la Prefettura di Roma URPG n. 757 2.010, Avviso /

Decreto: Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy; Codice avviso/ decreto: M4C1I1.5-2023-1002 ITS Academ; Codice CUP: E84D23002310006; Codice progetto: M4C1I1.5-2023-1002-P-27055; Codice meccanografico beneficiario: LA00000004.

Art.6

Durata del Contratto

1. La Fornitura da affidare dovrà essere consegnata e installata a regola d'arte **entro 150** giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto o del Verbale di consegna in via d'urgenza, saldo eventuale proroga da concordare tra le parti.
2. La durata del Contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso o del Verbale di consegna in via d'urgenza e terminerà trascorsi minimo 36 mesi (pari alla durata della garanzia richiesta, periodo nell'ambito del quale l'Operatore economico aggiudicatario dovrà garantire un supporto per l'assistenza tecnica, telefonica o online, per la risoluzione dei malfunzionamenti delle apparecchiature e un piano di intervento manutentivo straordinario entro le 72 ore dalla segnalazione del guasto) dalla consegna, installazione e configurazione a regola d'arte della Fornitura.
3. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di rispettare target e milestone del PNRR.
4. La Fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma, delle milestone e dei target del PNRR, pena l'applicazione delle penali. Resta in ogni caso inteso che eventuali ritardi nella consegna della Fornitura che possano determinare il mancato conseguimento del target finale e, quindi, il mancato rimborso a valere sul PNRR, costituiscono inadempimento contrattuale e non potranno in alcun modo essere addebitati alla Stazione Appaltante.

Art. 7

Requisiti generali

1. Gli Operatori Economici ammessi a partecipare alla Procedura devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo;
2. La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (a seguire anche «BDNCP») e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (a seguire anche «FVOE»).
3. In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, qualora la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di carattere generale non sia disponibile nel FVOE, la Stazione

Appaltante, ai sensi l'art. 9, comma 2, della Delibera ANAC n. 464/2022, potrà acquisire la documentazione necessaria secondo le modalità di cui all'art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

4. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al FVOE.
5. L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. L'operatore, inoltre, provvede da subito ad autorizzare la Fondazione ad accedere al FVOE.
6. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.
7. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
8. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
9. L'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
10. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione del Preventivo, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
    a) descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
    b) motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

    L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.
11. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.
12. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

13. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
14. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.
15. .Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
16. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/ esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
17. È escluso l'Operatore Economico che abbia affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
18. È comunque escluso l'Operatore Economico che sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 8

Pari opportunità di genere e generazionali

1. Costituisce causa di esclusione degli Operatori Economici dalla Procedura il mancato assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 77/2021, sono esclusi dalla procedura di gara gli Operatori Economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con

attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione dalla gara.

3. Sono esclusi dalla procedura di gara gli Operatori Economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, gli Operatori Economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta), non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. A differenza degli effetti derivanti dalle omissioni previste dal comma 2, dell'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 77/2021, la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del Contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del D.L. n. 77/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del Contratto o alle prestazioni del Contratto.
5. Gli Operatori Economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel

triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

6. Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, in caso di aggiudicazione del Contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il Concorrente, a pena di esclusione, si impegna a riservare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) e una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile.
7. In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva, la documentazione di cui all'art. 47, comma 2 o 3 o 3bis deve essere prodotta da ciascuno degli Operatori Economici tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 o 3bis dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021; nel caso di consorzi la documentazione di cui sopra deve essere prodotta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Art. 9

Requisiti speciali

1. Gli Operatori Economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

2. La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il FVOE.

3. In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, qualora la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di carattere speciale non sia disponibile nel FVOE, l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Delibera ANAC n. 464/2022, inserirà nel FVOE medesimo la documentazione necessaria.

4. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

5. L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore Economico, comunque, deve provvedere da subito ad autorizzare l'accesso al FVOE alla stazione appaltante.

Requisiti di idoneità professionale

1. Gli Operatori Economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

(a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento;

L'Operatore Economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro, dovrà provare l'iscrizione in uno dei registri professionali commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante, tramite il FVOE, in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. L'Operatore stabilito in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

(b) Aver eseguito almeno n. 1 fornitura analoga all'oggetto del presente affidamento per il quale si presenta offerta.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

(c) la produzione dei bilanci a comprova della solidità patrimoniale.

In via preliminare potrà essere accettato anche dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sostituiva della predette certificazioni che la stazione appaltante si riserva di vendicare.

Art. 10

Termini e modalità di redazione del Preventivo

1. Il Preventivo, complessivamente inteso come l'insieme della documentazione tecnica ed amministrativa e del Preventivo economico (di seguito, anche «Preventivo Economico») sarà vincolante per l'Operatore Economico per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione del Preventivo. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'Operatore il differimento del termine.
2. L'Operatore Economico invitato dovrà presentare il Preventivo, nel corso della procedura telematica, entro la data e l'ora indicata sul sistema, mediante il portale di Digital PA, pena l'irricevibilità del Preventivo e comunque la sua irregolarità.

3. L'Operatore Economico dovrà inviare tramite il sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:

(i) Documenti di carattere amministrativo:

a) il documento di gara unico europeo (DGUE), contenente le dichiarazioni di cui agli artt. da 94 a 98, di cui agli artt. 100, 103 e 162 del d.lgs. n. 36/2023, redatto secondo le indicazioni della Nota prot. n. 6216 del 30 giugno 2023, adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comunicato riguardante l'aggiornamento della «Tassonomia di riferimento dei criteri», che correda le «Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT"», del 31 luglio 2021, adottato da AGID con Determina n. 164 dell'11 luglio 2023;

b) una dichiarazione sostitutiva del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale l'Operatore Economico fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente (**modello: 06_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE.pdf**);

c) nel solo caso di ricorso al subappalto, la dichiarazione di subappalto, sottoscritta digitalmente, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato a impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

d) ove applicabile, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, D.L. n. 77/2021 (**modello: 03_AUTODICHIARAZIONE EX ART. 47.pdf**);

e) la dichiarazione sostitutiva del Concorrente per l'individuazione del titolare effettivo, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (**modello: 07_DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO PERSONA GIURIDICA.pdf e 08_DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO SCIETA' DI CAPITALI.pdf**);

f) la dichiarazione sostitutiva del Concorrente relativa all'assenza di conflitti di interessi in capo all'Operatore Economico e al titolare effettivo, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (**modello: 02_DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI_FIT.pdf**);

g) modulo tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 (**modello: 01_DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO.pdf e 09_MODULO TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.pdf**);

h) il PASSOE da produrre in sede di partecipazione per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari ai sensi della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022;

i) ove applicabile, copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

j) check list «Check list DNSH – Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio del DNSH» firmata digitalmente (**modello: 05bis_All 2_Checklist DNSH ambientale.pdf**).

k) la sottoscrizione del patto di integrità (**modello: 10_PATTO DI INTEGRITA'.pdf**);

l) la dichiarazione sostitutiva del resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della stazione appaltante negli ultimi tre anni di servizio (c.d. clausola "anti pantouflage"- D. Lgs. 165/2001 art. 53 c. 16 ter) (**modello: 04_DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE.pdf**).

(ii) Preventivo, conforme con quanto previsto nel Capitolato allegato al presente atto, suddiviso in capitoli sulla base della descrizione della Fornitura, come da file *excel* editabile trasmesso, con indicazione di consegna entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla firma del Contratto o del Verbale di consegna in via d'urgenza al fine di rispettare il cronoprogramma, le milestone e il target della linea di Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy" del PNRR, salvo eventuali proroghe da concordare tra le parti.

Il predetto preventivo (offerta economica) dovrà essere redatto e trasmesso come di seguito specificato:

- In formato .pdf e sottoscritto digitalmente, riproducendo su carta intestata il contenuto del file "RICHIESTA PREVENTIVO 9-BOXILAB_NOME SOCIETA'", mantenendo invariati tutti i campi contenuti nel file nativo. Il codice corrisponde all'identificativo del singolo bene da fornire, nella descrizione riportare il dettaglio della fornitura che corrisponde all'articolo richiesto. La colonna Q.ta dovrà essere valorizzata con il numero uguale o superiore alle indicazioni fornite, specificando nelle colonne successive il prezzo imponibile unitario, il totale (Q.tà x prezzo unitario), sconto %, importo sconto, prezzo imponibile dopo lo sconto, il valore dell'IVA ed il totale lordo.
- In formato .excel, utilizzando direttamente il file "RICHIESTA PREVENTIVO 9-BOXILAB_NOME SOCIETA', compilato in ogni su parte, e cambiando al medesimo il nome nella parte "NOME SOCIETA" con la ragione sociale dell'offerente;

- In caso di difformità tra le risultanze del preventivo redatto su carta intestata, ed il file in formato .excel, l'offerta potrà non essere considerata, salvo soccorso istruttorio deciso ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante;
- Sia il file .pdf sottoscritto digitalmente, che il file *.excel*, dovranno essere inseriti nella piattaforma DigitalPA nella sezione dedicata.
- I valori offerti, al netto dell'I.V.A., dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra i suddetti valori saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.
- In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali e il Preventivo Economico medesimo verrà adeguato per arrotondamento.

Saranno esclusi i preventivi plurimi, condizionati, alternativi o espressi in aumento rispetto all'importo a base della Procedura.

Il Preventivo economico non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

4. Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere prodotti in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

5. Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato a impegnare l'Offerente.

In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta con firma digitale.

6. Per le modalità di inserimento dei suddetti documenti sul portale del Sistema Digitale PA si rinvia ai relativi Manuali d'uso.

Art. 11

Modalità di valutazione del Preventivo

1. All'esito della Procedura, la Stazione Appaltante stipulerà il Contratto, con l'Operatore Economico se riterrà il preventivo rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.
2. Si evidenzia che la presente Procedura non si configura quale procedura di gara e che, pertanto, non si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 12

Svolgimento della Procedura

1. Alla scadenza del termine per la presentazione del Preventivo, la Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile Unico del Progetto aprirà la busta virtuale contenente i documenti di Preventivo inviati dall'Operatore Economico, e procederà all'esame e alla relativa valutazione a

sistema, con le modalità indicate sulle «Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione» del Codice e nel rispetto delle previsioni del Codice.

2. Il Responsabile Unico del Progetto procederà all'apertura e alla valutazione del Preventivo sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante.

Art. 13

Aggiudicazione e stipulazione del Contratto

1. All'esito dello svolgimento della Procedura, verrà disposto dall'organo competente della Stazione Appaltante l'affidamento, con possibilità di autorizzare l'esecuzione del Contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale.
2. La Stazione Appaltante procederà quindi a stipulare con l'Operatore Economico affidatario il Contratto.
3. In caso di esito negativo dei controlli sui requisiti di partecipazione, la Stazione Appaltante procederà:
   (i) a dichiarare decaduto dall'affidamento l'Operatore Economico;
   (ii) a risolvere il Contratto medio tempore stipulato.
4. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, ad altro Operatore partecipante ritenuto idoneo.
5. L'operatore dovrà presentare alla stazione appaltante apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 14

Penali

1. Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le seguenti penali:
   a) In caso di ritardo nella consegna delle prestazioni richieste, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere una penale in misura giornaliera pari al 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna delle prestazioni richieste;
   b) In caso di mancato invio della documentazione richiesta dall'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta, e comunque, nella misura massima pari al 20% del valore del Contratto.

c) In caso di mancato invio della documentazione richiesta dall'art. 47, comma 3 bis del D.L. 77/2021, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta e comunque, nella misura massima pari al 20% del valore del Contratto.

d) In caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere una penale calcolata tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque, nella misura massima pari al 20% del valore del Contratto.

2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario.
3. L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. La Stazione Appaltante avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo articolo, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione.
6. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 15

Divieto di cessione del Contratto e subappalto

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2013, in caso di modifiche soggettive.
2. L'Operatore Economico indica le parti e le percentuali della Fornitura che intenderebbe subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. In caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di approvare il subappalto che in difetto di approvazione espressa è è vietato.
3. In tal caso, l'Affidatario e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.
4. Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Il soggetto Affidatario del Contratto potrà affidare in subappalto parte della prestazione previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nei limiti di cui all'art. 119, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023.
6. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.
7. L'Affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, fornitura/servizio di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice.

Art. 16

Corrispettivo e modalità di pagamento

1. La prestazione oggetto del presente affidamento è soggetta a certificato di regolare esecuzione emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Il certificato di regolare esecuzione sarà rilasciato a seguito della relativa verifica da parte del Responsabile Unico del Progetto.
2. Il corrispettivo contrattuale verrà corrisposto a seguito dall'emissione del certificato di regolare esecuzione della consegna a regola d'arte dei beni oggetto della presente fornitura, e collaudo, da parte della stazione appaltante.
3. Ove corredate dai dettagli richiesti, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse che risulteranno in regola con la documentazione richiesta dalla contabilità generale e particolare del PNRR.

4. Il prezzo contrattuale, a fronte della prestazione richiesta, viene liquidato, in ragione delle rimesse del MIM, e comunque dopo la presentazione della fattura e acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva, nonché tutti gli altri documenti richiesti dal PNRR.
5. Ogni fattura deve riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, l'importo per singola prestazione, nonché gli estremi dell'ordinativo, il codice CUP, ed il codice CIG (che verrà comunicato successivamente) e dell'atto di affidamento.

Art. 17

Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. La Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna la Fornitura e ne verificherà la regolarità.

Art. 18

Risoluzione del Contratto

1. Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
3. In caso di risoluzione del Contratto, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 19

Clausole risolutive espresse

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) accertamento da parte della Stazione Appaltante della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Affidatario, durante l'esecuzione del Contratto;
b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Affidatario;
c) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze:
   (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
   (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della prestazione; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono la prestazione;
d) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
e) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
f) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del d.lgs. 159/2011;
g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
h) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
i) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
j) mancata consegna delle forniture;
k) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
4. Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 20

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.

Art. 21

Lavoro e sicurezza

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata della prestazione, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente affidamento, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del Subaffidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 22

Pagamento del contributo a favore ANAC

1. L'Operatore Economico è tenuto al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è dovrà essere effettuato non appena reso noto il CIG. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è

attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

2. La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.
3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'Operatore Economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Art. 23

Foro competente

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente Concorrente.

Art. 24

Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. Titolare del trattamento dei dati personali è FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI ROMA, con Sede legale in Pomezia (RM), Via Einaudi, snc. 00071 - Pomezia (RM), C.F. 97639290580 - Iscrizione presso la Prefettura di Roma URPG n. 757 2.010 Sito internet: https://www.fondazioneits-ntv.it/ ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) il Dr. Roberto Moro, raggiungibile all'indirizzo della sua sede.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, sussistendone i presupposti, l'Affidatario è designato con apposita nomina, quale «Responsabile del trattamento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «GDPR») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la Fornitura/Servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
3. L'affidatario e la Stazione Appaltante, sottoscrivendo il Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «Codice della Privacy»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.

ALLEGATI:

- 1 - Capitolato tecnico "9-BOXILAB"
- 2 - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679

Il Presidente della Fondazione ITS Academy
per le Nuove Tecnologie della Vita e RUP
Giorgio Maracchioni

FONDAZIONEITSACADEMY
per le Nuove Tecnologie della Vita di Roma

ALLEGATO 1 - "9-BOXILAB"

CAPITOLATO TECNICO

AVVISO DI DECISIONE DI CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, comma 1, lett. a) d.lgs. 36/2023 PER LA FORNITURA DI UN ISOLATORE PER PRODUZIONE STERILE MEGLIO DESCRITTI DI SEGUITO RIENTRANTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "*LIFE SCIENCES LABORATORY DEL CAMPUS PHARMA ACADEMY*", FINANZIATO ALLA FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI ROMA CON FONDI PNRR - LINEA PNRR M4. C1 – 1.5 "*SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)*" – AZIONE "*POTENZIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY*".

Avviso / Decreto
Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy

Codice avviso/decreto
M4C1I1.5-2023-1002 ITS Academy

Codice CUP
E84D23002310006

Codice progetto
M4C1I1.5-2023-1002-P-27055

Codice meccanografico beneficiario
LA00000004

FONDAZIONEITSACADEMY
per le Nuove Tecnologie della Vita di Roma

DESCRIZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI UN ISOLATORE PER PRODUZIONE STERILE

LOTTO: Fornitura di un box isolatore

DOCUMENTO UTILE PER EMISSIONE PREVENTIVO

ID FORNITURA	**9-BOXILAB**
ID FORNITURA	**1**
ID DEL SINGOLO BENE	**NUMERO FORNITURA-N PROGRESSIVO BENE-ID GARA**

INDICARE LA DURATA DELLA GARANZIA

Codice	Descrizione tecnica articolo richiesto	Q.tà	importo unitario base d'asta	TOTALE IMPONIBILE
1-1-BOXILAB	box isolatore:isolatore a pressione positiva per manipolazioni di campioni non tossici (ad es. preparazione di soluzioni per alimentazione parenterale);2 passbox ventilati Area di lavoro a 2 o 4 guanti Area di lavoro interna in acciaio inossidabile (AISI316) Superfici esterne in acciaio verniciato a resina epossidica o acciaio inossidabile Gestito da PLC con interfaccia touch screen Tasso di perdita di classe 4 (ISO 14644-7:2004)	1	€ 60.000,00	€ 60.000,00

Allegato 2

INFORMATIVA FORNITORI

La presente informativa è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).

1) Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD).

Titolare del trattamento è FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI ROMA, con Sede legale in Pomezia (RM), Via Einaudi, snc. 00071 - Pomezia (RM), C.F. 97639290580 - Iscrizione presso la Prefettura di Roma URPG n. 757 2.010 Sito internet: https://www.fondazioneits-ntv.it/ ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) il Dr. Roberto Moro raggiungibile all'indirizzo della sua sede.

2) Finalità del trattamento e basi giuridiche.

1. Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali necessari a svolgere la procedura anche informatica di presentazione delle offerte e, successivamente, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto stipulato tra ITS e il fornitore.

Sono trattati anche i pertinenti dati di contatto e-mail e telefonici delle persone che agiscono per conto del fornitore, che quest'ultimo garantisce di avere acquisito in modo lecito e che sono esatti ed aggiornati.

2. I dati del fornitore sono trattati per finalità implicate dall'attuazione di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile e fiscale.

3. I dati sono – altresì – trattati per finalità di trasparenza e anticorruzione.

4. Infine, i dati sono trattati anche per finalità di tutelare le ragioni ed interessi di ITS.

Le basi giuridiche dei trattamenti di cui sopra sono pertanto costituite dall'adempimento di compiti di interesse pubblico, dalla necessità di adempiere le obbligazioni oggetto del contratto e dall'adempimento di obblighi di legge del titolare (nn. 1, 2 e 3). Oltre che per il suo legittimo interesse di disporre di prove per difendere i propri diritti ed interessi (n. 4).

3) Destinatari dei dati e loro comunicazione. Trasferimento dei dati a un paese extraeuropeo.

I dati personali del fornitore e delle persone che agiscono per suo conto potranno essere comunicati a soggetti terzi, nell'ambito delle finalità indicate sopra e/o che il titolare ha nominato responsabili o sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, come il fornitore della piattaforma utilizzata per lo svolgimento della procedura telematica di aggiudicazione e stipula del contratto.

La comunicazione dei dati di cui sopra è necessaria per la corretta e completa esecuzione del contratto del fornitore con il titolare e, più in generale, per eseguire tutti gli adempimenti che gli

sono richiesti dalla legge (segnatamente, di natura amministrativa, contabile, fiscale e di trasparenza).

I dati non sono trasferiti in paese extraeuropeo, nel caso in cui ciò avvenisse, poiché ad esempio i server del fornitore fossero allocati in un paese fuori dall'Unione Europea, ITS adotterà garanzie adeguate al trasferimento.

I dati possono essere diffusi nella sezione del sito internet del titolare.

4) Utilizzazione e tempi di conservazione dei dati.

I dati trattati per finalità di dare esecuzione al contratto col fornitore saranno cancellati non appena non saranno più necessari per la sua attuazione.

I dati saranno conservati per finalità amministrativo-contabili e per ragioni fiscali per il termine di 10 anni previsti dalla legge. Per finalità di prova, verranno conservati per il termine di prescrizione di 10 anni, previsto per far valere eventuale responsabilità contrattuale.

5) Diritti d'accesso.

Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono alle persone fisiche interessate l'esercizio di specifici diritti.

L'art. 15 gli riconosce il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Con la domanda d'accesso, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. Gli interessati hanno, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali.

Rispetto ai propri dati personali, gli interessati hanno il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17,

GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati.

I diritti potranno essere esercitati mediante e-mail all'indirizzo del DPO del titolare, oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo della propria sede legale.

Il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l'interessato mediante richiesta di fornire copia del proprio documento d'identità.

Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta.

6) Reclamo ad un'autorità di controllo.

Il fornitore e le persone che agiscono per suo conto, dei quali il titolare tratta i dati, che ritengano che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del regolamento, hanno diritto di

proporre reclamo alla autorità di controllo dello Stato in cui risiedono o lavorano o nel quale si è verificata la violazione, ai sensi dell'art. 77, GDPR.
Se i soggetti di cui sopra risiedono o lavorano o la violazione è verificata nel territorio dello stato italiano, il reclamo va proposto alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma.

Il Presidente della Fondazione ITS Academy
per le Nuove Tecnologie della Vita e RUP
Giorgio Maracchioni